

| | | |
|--|------------|-----------|
| Dipartimento Pianificazione Strategica | Servizio 7 | Anno 2022 |
|--|------------|-----------|

D.D.G. n. 965

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi 5 interpello*

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
- VISTO il Regio Decreto 30.09.1938, n. 1706 (approvazione del regolamento per l'esercizio farmaceutico);
- VISTA la Legge 08.03.1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
- VISTA la Legge 02.04.1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il servizio farmaceutico);
- VISTO il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 (regolamento per l'attuazione della Legge 02.04.1968, n.475);
- VISTA la Legge 23.12.1978, n.833 (istituzione del servizio sanitario nazionale);
- VISTA la Legge 08.11.1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino del servizio farmaceutico);
- VISTO il D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di attuazione dell'art.4, comma 9, della Legge 08.11.1991, n.362);
- VISTA la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i (nuove norme sul procedimento amministrativo);
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- VISTA la Legge 04.08.2006, n. 248;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
- VISTO il D.Lgs. n.33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la L.R. n.21 del 12/08/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTO il Decreto Legge 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012, n. 27, con il quale, all'art. 11, si dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di nuova istituzione, e succ. m. e i.;
- VISTO il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012, n. 135, specificamente l'art. 23, concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgeranno obbligatoriamente le operazioni concorsuali;
- VISTO il D.D.G. n.2782 del 24/12/2012, del Dipartimento della Pianificazione Strategica, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione Siciliana, con il relativo elenco "allegato A" delle sedi messe a concorso;
- VISTO il D.D.G. 1229 del 4.07.2016, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati al concorso straordinario;
- VISTO il D.D.G. n.415 del 08/03/2017, con il quale è stato aggiornato il numero e la descrizione delle sedi farmaceutiche da assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle determinazioni dei Comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di concorso, di cui al citato D.D.G. n.2782/2012;
- VISTO il D.D.G. n.1417 del 18.07.2017, con il quale è stato stabilito l'avvio della procedura di interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente aggiornato l'elenco delle sedi disponibili;
- VISTA la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

VISTO il D.D.G. 2024 del 18.10.2017, con il quale si è provveduto a modificare la graduatoria del concorso, relativamente ad una candidatura, per la quale sono stati a tutti gli effetti annullati l'esito dell'interpello e la successiva accettazione;

PRESO ATTO, con D.D.G. n. 2028 del 18.10.2017, delle opzioni esercitate nell'interpello e della successiva fase di accettazione delle sedi assegnate, secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui al citato D.D.G. n. 2782/2012, da parte dei candidati singoli e dai referenti delle candidature in associazione, così come assunte e registrate dalla piattaforma tecnologica unica ministeriale e attestate dalla Direzione Generale del Ministero della Salute mediante le comunicazioni registrate al protocollo dipartimentale ai nn. 67673 del 28/08/2017 e 72742 del 19/09/2017, salvo quanto determinato con il citato D.D.G. 2024/2017;

VISTO il parere n. 69/2018, reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 dicembre 2017, n. affare 01962/2017, in esito alla richiesta formulata dal Ministero della Salute – Ufficio Legislativo, sull'interpretazione delle recenti modifiche normative introdotte con la Legge 4 agosto 2017, n.124, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e il vincolo della gestione societaria, nonché il relativo regime di incompatibilità;

VISTI il D.D.G. n.99 del 18/01/2018 con il quale sono state assegnate ai candidati vincitori presentatisi singolarmente ed ai candidati in associazione, costituitisi per la gestione in forma paritaria, le sedi farmaceutiche accettate dagli stessi sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale, secondo l'allegato elenco "A", e il successivo D.D.G. 684 del 20/04/2018, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle sedi poste a concorso per il Comune di Pedara (CT);

VISTO il D.D.G. n. 684 del 20.04.2018, con il quale sono state assegnate altre sedi poste a concorso e inserite nell'interpello con il D.D.G. n. 1417/2017;

VISTO il D.D.G. 2509 del 18.12.2018, con il quale all'art.1 si dichiara l'esclusione dalla graduatoria del concorso e la decadenza dall'assegnazione delle sedi farmaceutiche dei candidati che non hanno accettato la sede opzionata nell'interpello e dei candidati che non hanno rispettato termini e modalità prescritti dal bando di concorso, e all'art.2 si autorizzano le ASP competenti a concedere ai vincitori assegnatari un ulteriore differimento del termine per l'apertura, qualora sia documentata la permanenza delle ragioni ostative al rispetto del termine previsto;

VISTO il D.D.G. n. 967 del 22 maggio 2019 recante "Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi 2° interpello";

VISTA la sentenza n. 1/2020 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che conferma, con diversa motivazione, la sentenza n. 4277 del 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, relativa all'impossibilità di conseguire la doppia assegnazione di sedi in regioni diverse;

VISTA la sentenza n.11/2020 della Corte Costituzionale che, escludendo la sussistenza di incompatibilità per i soci che non sono coinvolti nella gestione diretta della farmacia, conferma di fatto la sussistenza delle stesse per i candidati assegnatari delle sedi nell'ambito del Concorso Straordinario di cui al D.D.G. 2782 del 24/12/2012;

VISTO il D.D.G. n. 216 del 18 marzo 2021 recante "Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi 3° interpello";

VISTO il D.D.G. n. 223 del 22 marzo 2022 recante "Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi 4° interpello";

VISTO il D.D.G. n. 497 del 14 giugno 2022 recante "Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in Sicilia – Individuazione sedi disponibili 5° interpello";

VISTO il D.D.G. n. 741 del 18 agosto 2022 con il quale è stato disposto l'avvio della 5° procedura di interpello;

VISTI gli esiti del suddetto 5° interpello rivolto ai candidati utilmente collocati in graduatoria, così come riportato dalla piattaforma unica ministeriale, di cui al citato art.23 del D.L. 95/2012;

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere col presente provvedimento a prendere atto delle sedi farmaceutiche accettate dai candidati vincitori e registrate sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale e di dover procedere all'assegnazione delle stesse al fine di garantire appieno il servizio di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse privato, attivando le conseguenti procedure amministrative e di controllo da parte delle ASP territorialmente competenti;

CONSIDERATO altresì, in ottemperanza all'art. 12 del bando di concorso di cui al D.D.G. n. 2782/12, di dover dichiarare decaduti i candidati che non hanno risposto all'interpello o che non hanno accettato la sede loro proposta;

RITENUTO di dovere demandare alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20.08.1994, n.33, l'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità, da assegnarsi ai farmacisti candidati singolarmente e alle società costituite dalle candidature in associazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 362/1991 e succ. m. e i., e la contestuale autorizzazione all'apertura, nonché le attività di riscontro e controllo delle attestazioni e delle documentazioni prodotte a tal fine dai candidati;

D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte, si prende atto delle opzioni esercitate nel 5° interpello e della successiva fase di accettazione, espresse dai candidati presentatisi singolarmente e dai candidati in associazione costituitisi per la gestione in forma paritaria sulla apposita piattaforma unica ministeriale, delle sedi farmaceutiche poste in assegnazione secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui al D.D.G. 2782/2012 e alle modificazioni contenute nei D.D.G. n. 415/2017 e D.D.G. n.1417/2017, e conseguentemente le sedi prescelte si assegnano agli stessi, secondo quanto contenuto nell'allegato elenco "A" parte integrante del presente provvedimento. I candidati che non hanno risposto all'interpello o che non hanno accettato la sede loro proposta, sono dichiarati decaduti.

Articolo 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti cureranno l'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità e autorizzazione all'apertura nei confronti dei farmacisti vincitori presentatisi singolarmente e delle società costituite dai candidati vincitori in associazione nelle forme consentite dall'art.7 della Legge 362/1991, previo espletamento delle necessarie verifiche, comprese le attività di accertamento e controllo delle attestazioni e della documentazione prodotta a tal fine dagli assegnatari ed, in particolare, quelle inerenti la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa generale e dall'ordinamento di settore per il regolare conferimento dell'autorizzazione, devono essere rimosse entro i termini previsti per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'apertura.

Il presente decreto sarà notificato ai candidati interessati, dalle AA.SS.PP. territorialmente competenti, mediante l'utilizzo della PEC del candidato o del referente registrata sulla citata piattaforma unica ministeriale con ogni effetto determinato dalla Legge e le stesse provvederanno, altresì, all'attivazione di tutte le procedure relative al controllo propedeutico finalizzato all'emissione del provvedimento autorizzativo per l'apertura delle nuove farmacie entro i relativi termini, alla FOFI perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai Comuni interessati, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti, al Ministero della Salute e sarà inviato alla GURS per la pubblicazione per esteso e alla GURI per la pubblicazione per estratto.

Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo li 17 ottobre 2022

Il Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
f.to

Il Dirigente del Servizio 7
Dr. Pasquale Cananzi
f.to

Il Dirigente Generale
* Ing. Mario La Rocca

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993